



Feder  
**ANISAP**

Federazione Nazionale  
delle Associazioni  
Regionali o Interregionali  
delle Istituzioni Sanitarie  
Ambulatoriali Private

00144 ROMA  
V.le di Val Fiorita, 86  
Tel. +39 06 54.21.10.08  
Fax +39 06 59.15.757  
E-mail [info@federanisap.it](mailto:info@federanisap.it)

Prot. 23/21  
Roma, 1/4/2021

**Al Presidente FederANISAP**

**Al Vice Presidente Vicario  
FederANISAP**

**Ai Presidenti delle Sedi  
Regionali ANISAP**

Loro Sedi

Oggetto: **Nuovo Decreto e obbligo vaccinale per Operatori Sanitari.**

Come noto il Consiglio dei Ministri del nuovo Governo Draghi ha approvato il 31/3 u.s. un **nuovo Decreto** che prevede tra l'altro **l'obbligo vaccinale per operatori sanitari e medici** e trasferimento ad altro ufficio/incarico o addirittura sospensione dello stipendio per chi rifiuta la vaccinazione.

Di seguito riporto integralmente il testo di un interessante articolo apparso sul **Corriere della Sera** online di oggi a firma di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini che spiega le procedure attualmente previste che devono seguire dopo la pubblicazione del Decreto.

=====

## **Corriere della Sera**

1 Aprile 2021

**Medici, infermieri, farmacisti: sono le categorie di lavoratori del settore sanitario che saranno obbligate a vaccinarsi.** Lo prevede il **Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri in vigore dal 7 aprile** che fissa come data di scadenza per l'inoculazione il **31 dicembre 2021**. **Chi non accetta sarà trasferito negli uffici** perché non potrà stare a contatto con altre persone. Nei casi più gravi si rischia anche la sospensione dallo stipendio.

Ecco le procedure e le sanzioni previste nel provvedimento.

## **L'obiettivo**

«Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2».

Nel decreto è specificato che **«la vaccinazione costituisce requisito essenziale all'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati».**

La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

### **Gli elenchi in cinque giorni**

La vaccinazione «non è obbligatoria può essere omessa o differita **solo in caso di accertato pericolo per la salute**, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale».

Entro «cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti**, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla Regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla Regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano».

### **La chiamata in dieci giorni**

Entro «dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi, le Regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, **verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi**».

Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma «non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati».

### **La risposta in 5 giorni**

Ricevuta la segnalazione, «l'Azienda Sanitaria Locale di residenza invita l'interessato a produrre, **entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante

l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale».

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al periodo precedente, «l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, **senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2**, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo».

In caso di «presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale».

Decorsi i termini, «l'azienda sanitaria locale competente accerta **l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all'interessato**, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza».

## **La sospensione**

L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'Azienda Sanitaria Locale «determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 7.

L'Ordine professionale di appartenenza comunica immediatamente la sospensione di cui al comma».

Ricevuta la comunicazione « il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio».

## **Mancata retribuzione**

Quando l'assegnazione a diverse mansioni non è possibile «per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato».

La sospensione «mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021».

=====

Leggendo l'articolo si intuisce che la procedura è alquanto complessa. Non è da escludere per altro che la procedura ora indicata possa poi trovare modifiche e/o integrazioni sia a livello normativo che procedurali.

Ci saranno diversi "attori" che intervengono, tra cui Ordini Professionali, Regioni, ASL, strutture sanitarie pubbliche e private nonché i Medici e gli operatori sanitari.

Per altro dovrà essere ben chiarita la definizione di operatore sanitario e capire ad esempio se si intende anche il personale amministrativo a contatto con i Cittadini/Pazienti ?

Ritengo che sicuramente la Regione o le ASL in cui risiedono le strutture sanitarie dovranno emanare apposite comunicazioni qualora resti confermato che le strutture sanitarie debbano comunicare l'elenco del personale sanitario.

Cordiali saluti.

*Michele Facchini*  
**FederANISAP**